

Codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza. In Gazzetta le disposizioni correttive

Il [decreto legislativo correttivo](#) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 276 del 5 novembre 2020, chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Il decreto legislativo interviene, tra l'altro, al fine di:

- chiarire la nozione di crisi, sostituendo all'espressione «*difficoltà*» quella di «**squilibrio**» e **ridefinendo il cosiddetto "indice della crisi"**, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una **situazione di insolvenza reversibile** piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;
- riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'**attività di direzione e coordinamento**;
- chiarire la **nozione di gruppo di imprese**, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
- **ridefinire le "misure protettive" del patrimonio del debitore**;
- rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli «*Organismi di composizione della crisi d'impresa*» (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.

[Link al testo del Decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147](#), recante: «*Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 276 del 5 novembre 2020.